

Avviso comune in materia di detassazione delle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione a incrementi di produttività di cui all'art. 53, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 102.

Brescia, 11 marzo 2011.

TRA

L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE BRESCIANA


E

le segreterie di CGIL, CISL e UIL della provincia di Brescia


premesse

- che già nel biennio 2009-2010, per effetto del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, e della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le componenti accessorie della retribuzione, a prescindere dalla fonte normativa che le avesse istituite, corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione a incrementi di produttività hanno beneficiato di un regime fiscale agevolato, tramite applicazione di una imposta sostitutiva del 10%;
- che l'art. 1 comma 47 della legge n. 220 del 2010 ha prorogato, per il periodo d'imposta 2011, l'applicazione del suddetto regime di imposta sostitutiva, in attuazione dell'art. 53, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 102;
- che l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro hanno inteso, con la circolare congiunta n. 3/E del 14 febbraio 2011, limitare l'applicazione dell'agevolazione fiscale ed i conseguenti benefici per i lavoratori alle sole somme erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali oppure aziendali;
- che la richiamata circolare congiunta ha fatto salva la stipulazione di appositi accordi territoriali quadro che replichino o riproducano i contenuti della contrattazione nazionale di riferimento;
- che in data odierna, le parti firmatarie del presente avviso comune hanno sottoscritto l'allegato accordo quadro territoriale che, recependo per le finalità perseguite dalla legislazione in materia di imposta sostitutiva del 10% i contenuti dei contratti collettivi nazionali di lavoro, rende applicabili per l'anno 2011 le suddette agevolazioni fiscali ai dipendenti delle imprese aderenti al sistema di rappresentanza di Confindustria nella provincia di Brescia

considerato




1





- che imprese e lavoratori hanno riposto legittima aspettativa di applicazione dell'agevolazione fiscale di cui in premessa secondo le modalità ed alle condizioni già osservate per gli anni 2009 e 2010;
- che, attese le finalità incentivanti della norma agevolativa, è interesse comune evitare inique discriminazioni di trattamento fiscale a danno delle prestazioni di lavoro, rispondenti ai criteri di legge, già effettuate;

si è condiviso quanto segue:

è opportuno ogni utile intervento delle rispettive strutture nazionali presso le sedi competenti affinché venga riconosciuta, sulla base degli accordi quadro territoriali ovvero degli eventuali accordi aziendali sottoscritti ai sensi della citata circolare 3/E, l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% ed ogni conseguente beneficio con decorrenza dal 1° gennaio 2011.

 ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE BRESCIANA

CGIL


CISL


UIL


Addì, 11 marzo 2011, in Brescia

TRA

l'Associazione Industriale Bresciana

E

le Segreterie di CGIL, CISL e UIL della Provincia di Brescia

Premesso che

con la circolare n.3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dall'art. 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010, che ha dato attuazione all'art. 53, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in tema di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività" per il periodo di imposta 2011;

si conviene quanto segue:

Per l'anno 2011 con il presente accordo le disposizioni di tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro applicati presso le imprese aderenti al Sistema di rappresentanza di Confindustria nella provincia di Brescia sono recepiti dalla presente intesa, ai sensi della citata circ. 3/E dell'Agenzia delle Entrate/Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, per gli istituti che – considerando quanto avvenuto in materia nel biennio 2009 e 2010 – sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili della impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Le imprese, pertanto, applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti disciplinati nel contratto nazionale di lavoro così come applicati in azienda (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il trattamento economico per lavoro straordinario, supplementare, in turni, notturno, festivo e domenicale, le erogazioni variabili, le erogazioni perequative e/o sostitutive se ricondotte con accordo a miglioramenti della competitività aziendale, le indennità di reperibilità e/o comunque legate al disagio di particolari modalità di svolgimento della prestazione) erogati nell'anno 2011, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e delle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto nel biennio 2009 – 2010.

Per le imprese prive di rappresentanza sindacale unitaria, valgono, ai fini delle predette agevolazioni fiscali, le diverse modalità con cui viene data attuazione agli istituti di cui alla presente intesa.

Le imprese applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori della provincia di Brescia; analogo beneficio troverà attuazione a favore dei lavoratori in somministrazione sulla base delle norme contrattuali loro applicabili.


The bottom of the page features several handwritten signatures and initials. On the left, there is a small number '1' followed by a signature that appears to be 'G'. To its right is a large, circular, scribbled signature. Further right are two more signatures, one that looks like 'M' and another that is more stylized and difficult to decipher.


Le imprese, con la trasmissione del testo, informeranno la rispettiva R.S.U., ove costituita, e daranno comunicazione ai loro dipendenti dell'attuazione della presente intesa.


Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali.

Il presente accordo sarà esteso alle imprese non appartenenti al Sistema di rappresentanza di Confindustria della provincia di Brescia che aderiscano all'intesa con l'assistenza delle parti firmatarie.

Letto, confermato e sottoscritto.

 ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE BRESCIANA

CGIL 

CISL 

UIL 